



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Sezione seconda civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Oggi 15/06/2023 sono comparsi:
per OMISSIS l'avv. OMISSIS;
per OMISSIS l'avv. OMISSIS.

Per OMISSIS l'avv. OMISSIS.

È presente il delegato, avv. OMISSIS e il c.t.u. arch. OMISSIS.

Le parti insistono nell'istanza di sospensione della procedura esecutiva per 24 mesi.

Il giudice dell'esecuzione,

preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo /e da tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;

ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;

ritenuto altresì che il presente procedimento non è mai stato sospeso su istanza delle parti;

ritenuto quindi che, per quanto precede, la istanza può essere accolta,

tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;

visto l'art. 624-bis c.p.c.

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al 12/06/2025

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni



DISPONE

a pubblicazione – a cura del delegato - di questo provvedimento sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet utilizzati per la pubblicazione dell'avviso di vendita entro 5 giorni.

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

Bergamo, 15/06/2023


Il giudice dell'Esecuzione
dott.ssa OMISSIS









